

Comune di Carentino (Alessandria)

Approvazione definitiva variante parziale P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Carentino è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato con D.G.R. nr. 46-34667 in data 16.01.1970 e successive Varianti approvate rispettivamente con D.G.R. nr. 150-15702, in data 30.04.1982, e D.G.R. nr. 15-22930 in data 24.11.1997, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE in data 09.07.2010 era stata inoltrata istanza dalla Società RITER S.r.l., relativamente ad appezzamenti di terreno in proprietà siti nel territorio comunale di Carentino, finalizzata alla traslazione dell'area edificabile a destinazione produttiva individuata con tipologia D4 dal vigente P.R.G.C., dall'attuale posizionamento sul retro dello stabilimento Eurocap alla nuova localizzazione proposta in fregio alla Strada Provinciale n° 240 Alessandria - Nizza M.to, come da studio di fattibilità redatto a cura del Geom. Berti Davide, su commissione della ditta medesima

DATO ATTO che a seguito di successivi incontri tra l'Amministrazione Comunale e la società medesima si è valutata sostenibile sotto l'aspetto della pianificazione territoriale una Variante urbanistica non strutturale, a sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.

VISTA la successiva proposta inoltrata dalla ditta Riter s.r.l. in data 06/05/2011 con cui la società, considerata la disponibilità manifestata dall'Amm.ne comunale, ha richiesto di avviare il processo di modifica al vigente P.R.G.C., assumendosi interamente tutti gli oneri conseguenti all'affidamento dei necessari incarichi professionali;

DATO ATTO CHE:

- la società proponente, in qualità di parte interessata, si è impegnata nel sollevare l'Amministrazione Comunale dall'affrontare qualunque spesa in merito alla redazione della suddetta variante;
- con Determinazione n. 18 in data 06/05/2011 è stato formalmente conferito incarico di redazione della proposta di Variante Urbanistica allo Studio associato Arch. Giuseppe Papillo e Geom. Fabio Dottor, per quanto concerne le specifiche competenze sotto il profilo urbanistico, considerato che il suddetto studio associato ha già affrontato e sviluppato le problematiche inerenti l'intervento sia sotto l'aspetto tecnico che amministrativo e che in precedenza tali professionisti avevano già collaborato alla redazione del Piano regolatore Generale Comunale ed ad altre Varianti non strutturali e che pertanto godono della piena fiducia di questa amministrazione;
- la modifica del P.R.G.C. non è da ritenersi quale Variante strutturale allo strumento urbanistico vigente, occorrendo comunque procedere alla Verifica preventiva di assoggettabilità alla Verifica Ambientale Strategica di cui al D.LGS 152/06 e D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931, il cui studio preliminare deve necessariamente condotto dall'Ente promotore;
- con Determinazione n. 19 in data 06/05/2011 è stato formalmente conferito incarico di redazione dello studio preliminare relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Verifica Ambientale Strategica all'Ing. Mazzucco Elena, il cui compenso professionale è stato onorato interamente a spese della società RITER S.p.A, in quanto direttamente interessata alla Variante in oggetto;

VISTO che in data 13/01/2012 l'Ing. Mazzucco Elena ha presentato presso la sede municipale il proprio documento di studio preliminare illustrando all'Amministrazione Comunale, con il supporto

dello studio Associato Arch. Giuseppe Papillo e Geom. Fabio Dottor, per la parte di competenza urbanistica;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 2 in data 23/03/2012 con la quale è stato approvato il Documento di Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS approntato dall'Ing. Mazzucco Elena, quale prima fase propedeutica alla Variante non strutturale di P.R.G.C. in zona D4;

CONSIDERATO che la verifica di assoggettabilità di cui sopra è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune di Carentino per trenta giorni consecutivi a far data dal 28/01/2013 a tutto il 27/02/2013 e che, con nota Prot. 688 in data 07/05/2013, il Responsabile del Servizio Tecnico ha inoltrato copia della Deliberazione di Giunta n. 2 del 23/03/2012 congiuntamente alla documentazione tecnica di cui alla Verifica preliminare di non assoggettabilità, agli enti aventi competenza sotto il profilo ambientale, onde ottenere relativi nulla osta;

VISTI:

- il parere – contributo tecnico rilasciato dall'ARPA allegato alla nota prot. 50157 del 31/05/2013 ricevuto al Prot. comunale n. 827 in data 05/06/2013, da cui si evince che dall'analisi svolta le fonti di pressione sulle aree limitrofe a quella oggetto di Variante risultano essere medio basse articolandosi prevalentemente su un rilevante utilizzo agricolo e che pertanto, la situazione generale del comune si presenta con una bassa sensibilità agli impatti ed un valore medio basso del pregio del territorio, ritenendo che per quanto di competenza la variante in oggetto possa non essere sottoposta a procedura di VAS;

- il parere rilasciato dalla Direzione Ambiente e Pianificazione della Provincia di Alessandria trasmesso con nota n.p.g. n. 57360 del 05/06/2013 ricevuto al protocollo comunale n. 883 in data 17/06/2013, da cui si evince che data la scarsa rilevanza degli impatti ambientali, che tale Variante non necessita di essere sottoposta a successiva fase di VAS;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 07/08/2013 con la quale si è dichiarato di escludere la variante parziale al P.R.G.C. relativa all'area D4, dal procedimento di VAS, in considerazione sia dei pareri sopra menzionati, della relazione di verifica di assoggettabilità a VAS approvata con precedente Deliberazione Giunta Municipale n. 2/2012 nonché dell'assenza di osservazioni da parte di altri enti competenti o privati durante i 60 giorni di pubblicazione, fatta salva la prescrizione contenuta nel parere provinciale sopra citato, circa la piantumazione di specie autoctone sul perimetro del lotto, recependo tale prescrizione e vincolando il permesso di edificazione all'espletamento della piantumazione, con apposizione di specifica norma da inserire nelle norme tecniche d'attuazione della Variante in itinere"

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 30.09.2013 con la quale si procedeva all'adozione preliminare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., della Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n. 15-22930 in data 24/11/1997, avente ad oggetto la ridelimitazione di un ambito produttivo a S.U.E. esistente denominato "D4";

VISTA la comunicazione Prot. nr. 1453 in data 05.11.2013 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico trasmetteva alla Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente e Territorio e Infrastrutture – Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha rivolto istanza di compatibilità della Variante succitata con il Piano Territoriale nel rispetto dei parametri dimensionali e condizioni di classificazione come parziale della stessa Variante;

VISTA la nota Prot. nr. 114789 in data 05.12.2013 e pervenuta presso questo Ente in data 28.12.2013 ed acclarata a Prot. nr. 1680 da parte della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente e Territorio e Infrastrutture – Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio con la quale vengono descritte che le previsioni insediative apportate con la Variante *"rispettano i parametri di cui al comma 6 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto aree contigue al manufatto esistente e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali"*;

DATO ATTO CHE, in considerazione sia dell'attività produttiva esistente che dell'intervento classificato come ampliamento, la sopraccitata nota ritiene che la presente Variante Parziale può essere ritenuta compatibile col Piano Territoriale Provinciale e con i progetti Sovracomunali approvati di cui la stessa Provincia ne è conoscenza;

RICHIAMATA la L.R. n. 3 del 25/03/2013, efficace dal 12.04.2013, la quale ha modificato la L.R. 56/77 e, visto il comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, pubblicato sul BUR n. 22 del 30/05/2013 "chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 89 della Legge Regionale 25/ marzo 2013, n. 3 Modifiche alla L.R. 5 Dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, la Variante parziale, oggetto di adozione, il quale specifica di eseguire disposizioni di cui alla L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/13.

DATO ATTO CHE la suddetta Variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., così come modificato dalla recente Legge Regionale n. 03/2013, ovvero:

- a) non modifica l'impianto strutturale del vigente PRGC, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di strutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77;
- e) non incrementa la capacità insediativi residenziale prevista all'atto di adozione del PRG vigente;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle aree produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6 per cento, trattandosi di comune con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

CONSIDERATO inoltre che la presente Variante, come ampiamente relazionato in premessa è risultata, previa opportuna verifica, non assoggettabile a Verifica Ambientale Strategica di cui al comma 9 dell'art. 17, in quanto ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 17 comma 9 ed in particolare la variante :

- a) non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- b) non prevede la realizzazione di nuovi volumi o nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato;
- c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- d) non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24;
- e) non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

- altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile Servizio Finanziario;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse in parte narrativa, formano parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, il Progetto Definitivo della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carentino, approvato con D.G.R. n. 15-22930 in data 24/11/1997, redatto Studio associato Arch. Giuseppe Papillo e Geom. Fabio Dottor, avente ad oggetto la ridelimitazione di un ambito produttivo a S.U.E. esistente denominato "D4" e costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) *relazione illustrativa;*
 - 2) *norme tecniche di attuazione;*
 - 3) *tavola illustrativa n. 1 (sviluppi delle aree urbanizzate ed urbanizzande;*
 - 4) *verifica congruità alla nuova situazione del PRG in riferimento al piano di classificazione acustica inerente ridelimitazione ambito produttivo D4 a firma Dott. Ing. Pietro Bonzano, completa di relativa tavola grafica rappresentante la classificazione acustica del territorio comunale oggetto di variante parziale;*
 - 5) *verifica di compatibilità geologica composta da relazione geologico-tecnica a sensi circolare P.G.R. 7/LAP 06/05/1996 a firma Dott. Geologo Fabio Boveri;*
3. di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
4. di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
5. di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
6. di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio sul sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi;
7. di disporre la trasmissione del presente atto e degli elaborati del Piano Regolatore Generale alla Provincia ed alla Regione Piemonte, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicato dalla Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente e Territorio e Infrastrutture – Servizio Pianificazione e valorizzazione del Paesaggio con lettera pervenuta presso questo Ente, Prot. nr. 114789 del 05.12.2013 acclarata in data 28.12.2013 a Prot. nr. 1680 da parte della);
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

(omissis)